

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata SustainAbility Hub (in seguito chiamata per brevità "Associazione").

L'Associazione potrà essere identificata anche mediante un Logo o segno/immagine che resta di sua titolarità ed uso esclusivo.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione ha sede in Roma, 00198, Via Panama, n. 52.

Uffici dell'Associazione e delegazioni potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.


Art. 2 - Scopo ed oggetto

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa ha struttura democratica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale.

L'Associazione ha lo scopo di:

- a. studiare, analizzare, effettuare ricerche, rilevazioni, sondaggi e studi di settore, raccogliere e organizzazione dati, promuovere, prestare consulenza anche a soggetti terzi nell'ambito dell'economia circolare, dei fattori ESG e della sostenibilità in genere;
- b. organizzare e gestire attività culturali e svolgere attività di divulgazione di carattere tecnico-scientifico, economico e giuridico, di particolare interesse;
- c. svolgere attività di istruzione e formazione connesse direttamente alle finalità dell'Associazione, richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni delle organizzazioni e degli enti competenti, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti direttamente o indirettamente alle proprie finalità e alle tematiche inerenti all'Associazione;
- d. progettare, realizzare e fare tutto quanto possa risultare coerente, utile e necessario per il raggiungimento dei propri scopi
- e. esercitare, promuovere ed organizzare eventi ed iniziative e svolgere in genere tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone;
- f. instaurare ed intrattenere relazioni con Autorità, enti pubblici, istituzioni, associazioni e gruppi privati e con chiunque risulti coinvolto od interessato alla tematica della Sostenibilità;
- g. per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione garantisce l'aggiornamento dei partecipanti mediante l'organizzazione di riunioni da tenersi periodicamente, diffondere



la conoscenza dei risultati della ricerca scientifica mediante l'organizzazione di Convegni e Seminari annuali; creare gruppi di lavoro.

L'Associazione non assume obbligazioni per conto dei propri membri, né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei membri.

I membri non si assumono le obbligazioni dell'Associazione, né possono assumere obbligazioni per conto dell'Associazione, né rispondono verso terzi delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'Associazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Art. 3 - Esercizio dell'attività

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può dare la propria collaborazione ad altri enti o associazioni al fine di sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento di comunicazione utile al raggiungimento degli scopi sociali, aderendo ad organizzazioni nazionali o internazionali, nonché attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e imprese commerciali, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

In particolare, rimangono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale la raccolta di risparmio tra il pubblico, le attività di finanziamento, di assunzione di partecipazioni e di prestazioni di garanzie svolte nei confronti del pubblico od in via prevalente di cui agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/93, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di intermediazione mobiliare e finanziaria di cui al D. Lgs. 58/98 ed in genere di tutte le altre attività vietate dalla vigente e futura legislazione.

Art. 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche quali società, associazioni ed enti con gli scopi simili o complementari, interessati a promuovere lo scopo dell'Associazione.

Coloro che vogliono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, inviano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Il diritto al voto di assemblea spetta a tutti gli associati. L'ente associativo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.



In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti di legge.

L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o tramite delega;
- informazione e di controllo per quanto riguarda la via e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
- svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
- essere rimborsati per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli Associati;
- partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative dell'Associazione.

Gli Associati sono obbligati:

- al versamento della quota di iscrizione nei modi previsti dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza del presente Statuto;
- all'osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Domanda di ammissione


Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, dopo averne data comunicazione agli Associati fondatori che possono esprimere un veto motivato deliberato tra di essi a maggioranza. Medesima procedura regola la nomina degli Associati onorari.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Categorie di Associati

Le categorie sono le seguenti:

- a. Associati Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b. Associati Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;
- c. Associati Sostenitori: privati o enti che partecipano all'attività dell'associazione con sponsorizzazioni, contributi (in danaro o in prestazione di servizi) od elargizioni, sotto forma di contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni e servizi.



Ciascun Associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

L'associazione ha la facoltà di nominare Associati onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa

Le quote associative non sono trasmissibili per atto tra vivi e non possono essere oggetto di rivalutazione.

Art. 8 - Decadenza dell'Associato

La qualità di Associato si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per il venir meno dei requisiti di ammissione;
- c. per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno deliberate con motivazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli Associati
- b) Presidente
- c) Consiglio Direttivo
- d) Comitato scientifico.

Art. 10 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.


L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione ovvero mediante riunione attivata su piattaforme digitali purchè in grado di registrare la seduta, con contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio o alla casella e-mail indicata dagli Associati.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto e comunque almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto.

- Approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;



- eleggere il Consiglio Direttivo, salvo il primo nominato dai Fondatori, nonché le Cariche Sociali;
- approvare il Rendiconto economico-finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Spetta all'Assemblea, inoltre, deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno degli Associati. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- b) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno tre soci fondatori.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno 3 soci fondatori.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali

Art. 12 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli Associati per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone



legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto.

E' prevista l'eleggibilità libera dei componenti delle cariche sociali.


Il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari fino ad un massimo di 5 (cinque) eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente. La nomina del primo Consiglio Direttivo è riservata agli Associati fondatori che possono anche rivestire la carica di Consiglieri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal facente funzioni di segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade au-



automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, dopo averne data comunicazione agli Associati fondatori che possono esprimere un veto motivato deliberato tra di essi a maggioranza.;
- 2) redigere il bilancio preventivo e il Rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- 3) definire il Piano strategico delle iniziative dell'Associazione;
- 4) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e venga chiesto dai soci;
- 5) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 6) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 7) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 8) la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria all'Associazione.

Art. 17 - Presidente - Vice Presidente - Segretario


Il Presidente, che è tale anche dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, a maggioranza di voti ad eccezione della prima nomina che avviene dai Fondatori a maggioranza.

Dura in carica 5 anni e almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Può venire eletto con uguale modalità anche un Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma nonché il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, in tutti gli atti, contratti, nonché in



tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati e quello di firmare nel nome dell'Associazione.

Il Presidente può delegare speciali poteri per la firma di singoli atti ad uno dei consiglieri ed eventualmente ad operatori dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 18 - Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, la cui prima nomina avviene dai Fondatori a maggioranza, viene nominato dal Consiglio Direttivo fra persone, anche estranee all'Associazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse dell'Associazione.

La nomina viene effettuata con una maggioranza pari almeno ai tre quarti dei componenti.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno il Presidente.

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura i profili scientifici e di ricerca in ordine alle attività dell'Associazione;
- b) svolge una funzione consultativa-propositiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative dell'Associazione;
- c) fornisce a richiesta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati commenti e pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con fax o e-mail inviata con almeno dieci giorni di preavviso, in cui saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.


Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Il Segretario del Comitato Scientifico viene designato a maggioranza dei partecipanti alla seduta prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per qualunque causa di uno o più componenti del Comitato anteriormente alla naturale scadenza, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere entro sei mesi alla nomina del/i sostituto/i, che resteranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti il Comitato.



La cessazione dalla carica ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico, mentre in caso contrario produce effetto, salve le ipotesi di decesso, dal momento in cui la maggioranza del Comitato è stata ricostituita.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quota di iscrizione;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finanziate al sostegno di attività e/o progetti;
- e) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- f) beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità, donazioni e lasciti;
- g) avanzi di gestione;
- h) entrate derivanti da attività commerciali quali, ad esempio, dal ricavato dell'organizzazione di eventi e manifestazioni, corsi di formazione, pubblicazioni, predisposizione di studi e progetti, attività di consulenza, ecc.;
- i) ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o di recesso dell'associato dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.


I fondi di gestione vengono depositati presso un istituto prescelto dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme anche disgiunte del Presidente o di persona delegata.

L'Associazione raccoglie i mezzi finanziari, di cui al comma 1 del presente articolo e li amministra direttamente per il conseguimento dei fini sociali dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È esclusa ogni garanzia dei membri su eventuali prestiti contratti dall'Associazione.

Art. 20 - Anno sociale - Rendiconto economico - finanziario



L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dello stesso.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte confliggente ed il terzo, quale Presidente, dai membri nominati.

Il Collegio deciderà in via equitativa.

Il loro lodo sarà inappellabile.


Art. 22 - Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga dell'Assemblea straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale e di almeno 3 (tre) soci fondatori, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto e di almeno 3 soci fondatori, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe in base al-



le indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 1^o, della L. n. 662 del 1996.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile alle leggi vigenti in materia.

F.TO: SANDRO BARTOLOMUCCI

F.TO: DANIELA BERARDI

F.TO: GIANLUCA SANTILLI

F.TO: ROBERTO TOMBOLESI

F.TO: RANIERO VARZI - NOTAIO



Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 3 il // IN CORSO


al n. serie IT

Il Direttore f.to: Ill.le

La presente copia, composta di 14 (quattordici) fogli è
conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per GLI USI DI LEGGE

Roma li 24 MAG. 2023

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the ink. The stamp appears to have some text or a logo inside, but it is not clearly legible.